

## **BOZZA DI CONVENZIONE**

### **Art. 4, L.R. 31.12.2012, n. 55 - Interventi di edilizia produttiva realizzabili in deroga allo strumento urbanistico generale**

l'anno ..... addì ..... del mese di.....  
.....

#### **TRA:**

il comune di Albaredo d'Adige C.F.00264700238.,

ed il sig Andrea Rigoni, nato ad Asiago (VI) il giorno 3 luglio 1951, domiciliato per la carica ad Asiago (VI), Via Guglielmo Oberdan n.28, nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della società: "RIGONI DI ASIAGO S.R.L." con sede in Asiago (VI), Via Guglielmo Oberdan n.28; in seguito denominati nel presente atto "soggetti attuatori";

#### **PREMESSO**

che i soggetti attuatori di cui sopra, hanno presentato all'ufficio comunale sportello unico per le attività produttive (SUAP) domanda pervenuta il 28-06-2022 prot. SUPRO 0294204, volta ad ottenere un intervento di edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'art. 4, L.R. 55/2012, nei terreni di loro proprietà ai sensi della normativa vigente, siti in Via Dell'Agricoltura, della superficie complessiva di mq 51.155,00 e distinti al N.C.T.R. con i mappali.618-619-715-538-11del Foglio 2;

#### **CONSIDERATO**

- che i soggetti attuatori hanno richiesto l'intervento in quanto chiedono la possibilità che la zona urbanistica dei due lotti venga omogeneizzata in zona DIS (specificare le documentate esigenze) con la possibilità di realizzare edifici alti 13 metri anziché 12;

- l'amministrazione comunale ha favorevolmente condiviso la scelta in quanto non cambia i parametri di superficie precedentemente autorizzati e va incontro ad una realtà industriale in forte espansione;

- che, a seguito dell'esito favorevole dell'istruttoria del responsabile del procedimento e/o della conferenza dei servizi con verbale prot. .... del ....., il consiglio comunale si è espresso con deliberazione del C.C. n° ..... del ..... divenuta esecutiva ai sensi di legge, comportando variante allo strumento urbanistico vigente;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO** si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Art. 1 - PREMESSE**

Sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione i seguenti documenti:

- Relazione Tecnica illustrativa
- Elaborati di progetto edilizio
- Elaborati di progetto opere di mitigazione
- Altro (eventuali norme tecniche etc.)

#### **Art. 2 – OBBLIGHI DEI SOGGETTI ATTUATORI**

I soggetti attuatori dichiarano di essere in grado di assumere tutti gli impegni contenuti nella presente convenzione e si obbligano per sé e per i propri aventi causa a qualsiasi titolo, a realizzare con oneri

a totale carico le opere di mitigazione descritte in dettaglio nella relazione tecnica e negli elaborati tecnici, nei modi e nei tempi ivi prescritti.

### **Art. 3 - AREE PER STANDARD URBANISTICI E PER OPERE DI URBANIZZAZIONE**

Il progetto non prevede la realizzazione di standards che vengono monetizzati come da accordo di pianificazione ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n°11-2004 notaio dottor Giuseppe Muraro registrato a Bassano del Grappa il 23-03-2019 al n°3403 e trascritto a Verona il 25/03/2019 al n° di RG 11371

### **Art. 4 - CESSIONE AREE PER STANDARD**

Non è prevista la cessione di aree.

### **Art. 5 - OPERE DI MITIGAZIONE**

I soggetti attuatori si impegnano a realizzare le opere di mitigazione così come meglio descritte negli elaborati tecnici di cui alle tavole allegata alla domanda pervenuta il 28-06-2022 prot. SUPRO 0294204

### **Art. 6 - COLLAUDO DELLE OPERE DI MITIGAZIONE**

Il collaudo delle opere di mitigazione sarà eseguito ad opere ultimate da un collaudatore nominato dal comune, con eventuali spese e oneri a carico dei soggetti attuatori.

### **Art. 7 - ONERI A CARICO DEI SOGGETTI ATTUATORI**

I soggetti attuatori si obbligano altresì a versare al comune all'atto del rilascio del permesso di costruire il contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e costo di costruzione) e la monetizzazione degli standard se e in quanto dovuti, determinato conformemente alle disposizioni vigenti all'atto del rilascio del permesso di costruire.

### **Art. 8 - CONSEGNA DELLE AREE E DELLE OPERE**

Non previste come da art 3 e 4.

### **Art. 9 - TEMPI DI ESECUZIONE**

I lavori dovranno essere iniziati entro un anno dalla notifica del permesso di costruire, previa comunicazione scritta al comune e saranno ultimate entro tre anni dall'inizio lavori.

### **Art. 10 - GARANZIA**

Non previste

### **Art.11 – ULTERIORI OBBLIGHI DEI SOGGETTI ATTUATORI**

I soggetti attuatori si obbligano, per sé o per i propri aventi causa a qualsiasi titolo, ad utilizzare l'edificio e le relative pertinenze quale bene strumentale alla propria attività produttiva; qualsiasi modifica sostanziale del progetto edilizio assentito e dell'attività produttiva (es. cambio d'uso) è comunque soggetta ad un nuovo procedimento di sportello unico. In caso di inosservanza di tale obbligo, i soggetti attuatori sono tenuti al pagamento a titolo di penale di una somma pari a € 50.000,00.

I soggetti attuatori riconoscono l'equità di detta penale.

### **Art. 12 - SPESE**

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico dei soggetti attuatori.

### **Art. 13 - REGIME FISCALE**

Gli obblighi contenute nella presente convenzione hanno carattere reale e pertanto la

stessa verrà trascritta a carico dei proprietari ed a favore del comune.

Tutte le spese imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla presente convenzione, sono a carico dei soggetti attuatori.

**Art. 14 - DECADENZA DELLA VARIANTE**

La variante decade ad ogni effetto ove i lavori non vengano iniziati entro sedici mesi dalla sua pubblicazione, salvo eventuale proroga, concessa con provvedimento motivato del consiglio comunale per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del richiedente l'intervento.

La proroga per l'inizio dei lavori non può essere superiore a 12 (dodici) mesi e la relativa richiesta deve essere presentata prima della scadenza del termine per l'inizio dei lavori.

**ART. 15 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Qualsiasi eventuale lite o controversia circa la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o l'inadempimento del presente contratto e in mancanza di accordo stragiudiziale tra le parti, sarà di competenza esclusiva del Tribunale di Verona (indicare il foro competente)

**Le parti**

**Per il Comune**

.....

**Per la ditta**

.....